

COMUNE DI VICCHIO
(Città Metropolitana di Firenze)

Repertorio n.3788

**REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE – EOLICA
DENOMINATO “MONTE GIOGO DI VILLORE” – MISURE
COMPENSATIVE E PARTECIPATIVE**

L'anno duemilaventitré, il giorno diciotto del mese di aprile nella sede comunale via Garibaldi 1, Vicchio, tra:

– Filippo Carlà Campa, nato a Gallipoli (LE), il 29.11.1964, C.F. CRLFPP64S29D883K, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco pro tempore del Comune di Vicchio**, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 28.12.2021, in nome e per conto del quale agisce e l'arch. Mario Lopomo, nato a Palazzo San Gervasio (PZ), il 18.05.1966 – C.F. LPMMRA66E18G261U, Responsabile del Servizio n. 2 – Servizi Tecnici del Comune di Vicchio, giusto Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2022;

– Stefano Passiatore, nato a Firenze, il 16.06.1978, C.F. PSSSFN78H16D612D, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco pro tempore del Comune di Dicomano**, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 23.12.2021, in nome e per conto del quale agisce e l'arch. Martina Celoni, nata a Firenze, il 03.08.1981 C.F. CLNMTN81M43D612S, Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia e

Sviluppo Economico del Comune di Dicomano giusto Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2022;

– Ing. Marco Giusti, nato a Formigine (MO), il 05/05/1963, C.F. GSTMRC63E05D711A, in qualità di procuratore della società “AGSM AIM S.p.A.”, domiciliato presso la sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, capitale sociale interamente versato euro 95.588.235, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro imprese di Verona 00215120239, partita IVA 02770130231, REA VR - 30821, ed ivi domiciliato per la carica, qui di seguito indicata come “la Società”, giusta procura a rogito Notaio Claudio Berlini in data 13 febbraio 2023, repertorio 54.925, Raccolta 32.886 (allegato 1).

Premesso che:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* ha tra le proprie finalità, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigenti, quella di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- l'art. 12 del citato D.Lgs. n. 387/2003, concernente la semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate ai sensi del comma 3, ivi comprese le opere connesse e quelle indispensabili alla costruzione e all'esercizio;

- *La Società* ha depositato, con nota acquisita al Protocollo regionale n. 0481473 del 31.12.2019 presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) per il “*Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore*”, ai sensi degli artt. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e 73-bis della L.R. n. 10/2010, con relativa documentazione depositata in data 23.12.2019 e acquisita al protocollo n. 477587;

- il procedimento comprende anche la Valutazione di Impatto Ambientale e la contestuale Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito VInCA) sui seguenti siti della Rete Natura 2000, localizzati nel territorio toscano: ZSC IT5140005 Muraglione Acquacheta, ZSC IT514004 Giogo-Colla di Casaglia e ZSC IT5180002 Foreste Alto Bacino dell’Arno (ricadenti nella Città Metropolitana di Firenze) e sui seguenti siti localizzati in Emilia Romagna: ZSC-ZPS IT408002 Acquacheta e SIC-ZPS IT408003 Monte Gemelli–Monte Guffone (ricadenti nella provincia di Forlì-Cesena);

- nell’ambito del PAUR, *La Società* ha richiesto, oltre alla VIA, anche il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- *Allegato*
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- il progetto ha ottenuto Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con Delibera di Giunta Regionale, n. 107, in data 07/02/2022; la efficacia della Autorizzazione è risultata sospesa a seguito Opposizione posta dal Ministero della Cultura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18/02/2022; in data 01/09/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto di non accogliere la Opposizione del MIC e ha quindi ripristinato la efficacia alla Autorizzazione Unica Regionale, come anche attestato dalla DGR 1037 del 12/09/2022;

- il progetto ricade territorialmente nei Comuni di Vicchio e Dicomano, entrambi appartenenti alla Città metropolitana di Firenze, per quanto riguarda l'impianto eolico, e nel Comune di Dicomano, per la maggior parte delle opere necessarie ad accedere al sito;

- il progetto, come ratificato dalla conferenza interna regionale del 03/09/2021 ex art 26-ter, comma 3, della L.R.T. n. 40/2019 prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico denominato "*Monte Giogo di Villore*" composto da n. 7 aerogeneratori di altezza massima all'hub pari a 99 m e potenza complessiva pari a 29,6 MW, nonché da opere accessorie necessarie all'allaccio alla rete elettrica nazionale, che avverrà mediante un cavidotto interrato di lunghezza di circa 20 km con tensione di 30 kV, che congiungerà l'impianto eolico alla sottostazione (CP) esistente gestita dalla società *e-distribuzione*, in adiacenza della quale verrà realizzata una nuova cabina utenza grazie alla quale la tensione verrà elevata a 130 kV per poter essere immessa nella rete di Alta Tensione;

- Agsm Aim si è detta disponibile, sin dal deposito del Progetto avvenuto il 23/12/2019, a realizzare quale misura compensativa, un Ponte sul Torrente Moscia in luogo dell'attuale guado fuori norma. La Società ha anche, successivamente, illustrato in Conferenza di Servizi la proposta avvalendosi di un Progetto Preliminare;

- l'Autorizzazione Unica, nell'ambito delle prescrizioni concernenti la Valutazione di Impatto ambientale, ha prescritto alla Società di provvedere alla realizzazione e al collaudo del nuovo ponte sul Torrente Moscia entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto eolico;

- l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che *"l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province"*;

- l'art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 239/2004, a sua volta prevede che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: *"f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato*

impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- la disposizione di cui all'art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 387/2003, si estende anche nei confronti di tutti gli Enti Locali, ivi inclusi i Comuni, sulla base di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione Terza del 14.10.2008, in merito all'interpretazione della suddetta norma, in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 239/2004, alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 383/2005 secondo cui la predetta norma *“va intesa nel senso che possono essere imposte misure compensative carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f)”* e che *“comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della Regione, in sede di conferenza di servizi, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune”;*

- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 01/04/2010, ha specificato che *“la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di un corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 387 del 2003”;*

- il combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, unitamente alle Linee Guida D.M. 10/09/2010, punti 14.15 e 16.5, prevede che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo

determini in sede di "conferenza di servizi" eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni di carattere territoriale ed ambientale e non meramente patrimoniali ed economiche;

- tali misure compensative, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida D.M. 10/09/2010, possono consistere in interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, in interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti da fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;

- la realizzazione sul territorio dei comuni di Vicchio e Dicomano delle Opere del progetto "Impianto Eolico Monte Giogo di Villore" comporta un impegno territoriale, anche avuto riguardo all'attuale configurazione fisica dei luoghi, particolarmente in fase di costruzione dell'impianto, significativo per la quantità di opere da realizzare in un lasso temporale molto ristretto;

- parte della popolazione percepisce le opere da realizzarsi come modifiche permanenti, con conseguente percezione di impatti di grande rilievo, rischiando di sottovalutare l'importante valenza ambientale collettiva dell'impianto;
- per quest'ultima ragione i Comuni di Dicomano e Vicchio, da un lato, e *La Società*, dall'altro, intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la popolazione e per renderla consapevole della rilevanza e della necessità pubblica ed ambientale della realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quale azione necessaria nel contesto del processo di decarbonizzazione finalizzato al raggiungimento del target "emissioni nette zero al 2050", e per favorirne, di conseguenza, l'accoglienza e l'accettazione;
- il Consiglio Comunale di Dicomano, con delibera n. 78 del 23 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito detta manifestazione di volontà, approvando in schema il presente atto;
- il Consiglio Comunale di Vicchio, con delibera n. 130 del 28 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito detta manifestazione di volontà, approvando in schema il presente atto;
- il Consigliere Delegato della Agsm Aim SpA, con propria lettera del 21/12/21, prot. 1456, ha approvato gli impegni indicati nel testo della convenzione allora trasmessa e ha garantito il proprio impegno e la propria disponibilità alla firma della medesima;
- con la suddetta procura notarile del 15/02/2023 (allegato 1) il Consigliere Delegato ha conferito poteri all'Ing. Marco Giusti a finalizzare e formalizzare la presente convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Premesse

i. Tutto ciò di cui in premessa indicato costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

i. Oggetto della Convenzione è la determinazione delle misure compensative e partecipative, correlate al progetto di realizzazione dell'Impianto Eolico denominato "*Monte Giogo di Villore*", che *La Società* intende impegnarsi a corrispondere in favore dei Comuni nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010.

ART. 3

Misure di compensazione

i. Le misure compensative che *La Società* si impegna a porre in essere a beneficio dei Comuni di Vicchio e Dicomano consistono in Misure Specifiche e Misure Equivalenti, entrambe riconosciute per l'intera vita utile dell'Impianto. La Vita Utile dell'Impianto è intesa come il periodo di tempo intercorrente dall'avvio commerciale (immissione del primo kWh in rete) dello stesso sino all'ultimo giorno di funzionamento dell'Impianto, come risultanti dalla cessione dell'Energia alla Rete di Trasmissione Nazionale.

La Società si impegna a riconoscere un "Importo annuo complessivo" a copertura delle Misure Specifiche e delle Misure Equivalenti, meglio definite ai punti a) e b) successivi.

L'“Importo annuo complessivo” sarà pari, ogni anno, al valore che a fine anno risulterà maggiore fra il “Valore garantito” (A) ed il “Valore pari al 2,65% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta nell'anno medesimo” (B).

Il “Valore garantito” (A) è fissato:

- nel primo e nell'ultimo anno di esercizio dell'Impianto: dal prodotto tra la quota giornaliera del valore fisso (€ 150.000,00 / 365 gg) ed il numero di giorni effettivi di vita dell'Impianto;
- in € 150.000,00 per tutti gli altri anni di vita utile dell'Impianto (eccetto il primo e l'ultimo anno di esercizio da determinarsi come sopra).

Tale Importo annuo complessivo sarà utilizzato a copertura delle spese delle Misure specifiche ed è comprensivo dei versamenti relativi alle Misure per equivalente, come di seguito definite:

a) Misure specifiche: prestazioni consistenti in finanziamenti e/o realizzazione di opere che saranno proposte dal Comune e che riguarderanno la molteplicità di esigenze territoriali, urbanistiche, ambientali, sociali (es. impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, efficientamento energetico immobili, etc.).

L'importo dedicato alle Misure specifiche non potrà, in ogni anno, essere inferiore al 40% dell'“Importo annuo complessivo”;

b) Misure per equivalente: un contributo annuo economico pari alla rimanente parte dell'“Importo annuo complessivo”, detratto quanto utilizzato per le Misure specifiche.

ii. Il contributo di cui al comma i. (“Importo annuo complessivo”) viene ripartito tra i Comuni in misura del 64% in favore di Vicchio e per il restante

36% in favore di Dicomano, salva diversa determinazione espressa dei Comuni. Il suddetto contributo verrà corrisposto da *La Società* nelle modalità indicate di volta in volta da ciascun Comune (salvo diversi accordi, ogni anno previa emissione fattura da parte del Comune, la società verserà entro giugno il Valore garantito per il medesimo anno di esercizio; nel medesimo periodo, previa fattura, la società verserà l'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente). Le somme suddette si considerano pertanto al netto dell'IVA.

iii. La Società si impegna, qualora richiesto da uno o da entrambi i Comuni, ad anticipare, ai fini di finanziare opere di maggiore entità, sino a 7 annualità dell'importo annuo complessivo di cui al comma *i* con conguagli nelle annualità successive. Oltre a ciò, la Società riconoscerà ai Comuni una annualità di "Valore garantito" da corrispondersi all'avvio dei lavori come da comunicazione di legge; trascorsi i primi 365 giorni dall'avvio dei lavori, per ogni trimestre (intero o parziale) aggiuntivo di lavori la Società riconoscerà un importo pari a ¼ del "Valore garantito" (A), e ciò sino all'avvio commerciale dell'Impianto.

ART. 4

Durata della Convenzione

i. La durata della Convenzione è pari alla vita utile dell'Impianto (convenzionalmente assunta pari a 20 anni), con l'impegno delle parti a rinegoziarla in caso di rinnovo o ricostruzione dell'impianto stesso.

ii. Il completamento di quanto previsto nell'art. 7, comma v, punto III) (percorso didattico dedicato alle energie rinnovabili mediante l'installazione di

segnaletica e cartellonistica e con la costruzione di un nuovo bivacco) dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di avvio commerciale dell'impianto.

iii. Il ripristino della strada di cui all'art. 7, comma v, punto V), dovrà essere completato entro 6 mesi dall'avvio commerciale dell'impianto, salvo diverse indicazioni del Comune di Dicomano.

iv. La Società, ove ciò sarà possibile, inserirà nelle procedure competitive per la acquisizione di forniture, lavori e/o servizi, criteri di aggiudicazione o negoziazione che valorizzino l'utilizzo di risorse locali. Per gli affidamenti diretti saranno preferibilmente incaricati fornitori di beni, servizi e opere operanti nei territori limitrofi all'Impianto.

Art. 5

Inizio dei lavori dell'impianto eolico

i. I lavori di realizzazione dell'impianto eolico avranno inizio a seguito della sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto necessarie ad addivenire alla legittima apertura del cantiere, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e saranno ultimati entro i termini previsti dai provvedimenti autorizzativi.

ii. La Società avrà diritto di utilizzare, con i mezzi propri, tutte le vie e le strade dei Comuni per la costruzione e l'accesso all'impianto eolico, nonché per la posa dei cavi, secondo un piano condiviso con i Comuni; tale diritto spetta a La Società per tutta la durata della presente Convenzione. Gli eventuali danni causati durante la costruzione delle infrastrutture dovranno essere comunicati per iscritto ai Comuni di Vicchio e di Dicomano ed eliminati con la rimessa in pristino da parte della Società.

ART. 6

Obblighi dei Comuni

i. Le Amministrazioni comunali per tutta la durata della Convenzione si impegnano a:

- a) farsi carico di un'azione di sensibilizzazione presso la cittadinanza, finalizzata a sottolineare la valenza ambientale degli impianti da realizzare, a promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili quale contributo essenziale allo sviluppo eco-sostenibile e al rispetto ambientale, con il coinvolgimento delle varie realtà politiche, ambientali e sociali presenti sul territorio;
- b) non compiere attività che possano ostacolare l'esecuzione dei lavori e delle opere concorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed al funzionamento dell'impianto eolico, opere accessorie e collegamenti inclusi;
- c) inserire nel proprio sito web un'apposita pagina di informazione rivolta particolarmente ai cittadini che illustri e aggiorni sulla produzione di energia dell'impianto. Si impegnano, inoltre, a rendere manifesta e pubblica la provenienza dei finanziamenti de *La Società* mediante apposita cartellonistica, uso del logo de *La Società* o altra modalità da concordare per ciascuno degli interventi finanziati;
- d) collaborare con la società nelle attività volte a sottoscrivere "accordi bonari" con i proprietari dei terreni interessati dai lavori;
- e) collaborare con gli Enti preposti ai procedimenti espropriativi e alle costituzioni di servitù coattive, prestandosi con la massima sollecitudine alle comunicazioni ai proprietari previste dalla Legge e mettendo a disposizione, nei casi in cui risultasse necessario o opportuno, i Testimoni per tali atti;

f) farsi parte diligente nelle attività e nei procedimenti di carattere amministrativo che si rendessero necessari o opportuni.

Qualora le attività svolte dai comuni relativamente al punto e) implicassero costi aggiuntivi, la Società, previo accordo sulle medesime, si impegna a ristorare i comuni, direttamente o indirettamente, per i costi di tali attività.

ART. 7

Misure partecipative de La Società.

i. La necessità di contrastare l’Emergenza Climatica con una completa decarbonizzazione dell’attività umana sul pianeta nell’arco di pochi decenni, i conseguenti impegni e obbiettivi postisi dall’Europa con il Green Deal, con la Legge Clima, e con la REDII, pongono ai singoli Stati la necessità di decarbonizzare in 20-30 anni l’intero sistema energetico del Paese.

ii. Per ottemperare ai propri impegni l’Italia dovrà installare nei prossimi 9 anni ben 80.000 MW di impianti da Fonte Rinnovabili, di cui la grande maggioranza da fonte fotovoltaica ed eolica, nonché più del doppio nei 20 anni successivi.

iii. La transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili richiederà quindi la installazione di un grande numero di impianti da fonte rinnovabile su tutti i territori.

iv. In tale contesto di trasformazione è, quindi, fondamentale - da un lato - che gli impianti siano progettati e realizzati con grande attenzione e qualità tecnica e - dall’altro - che sia cura delle Amministrazioni e delle società che intendono realizzare tali impianti accompagnare la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza e la necessità di una transizione energetica.

v. Pertanto, al fine di garantire ed assicurare una più ampia possibile sensibilizzazione delle famiglie residenti sui territori comunali ai temi della sostenibilità ambientale e rendere queste consapevoli della rilevanza pubblica e ambientale dell'impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per favorire l'accoglienza e l'accettazione, *La Società* si impegna a:

I) Vendita Energia Elettrica alle famiglie e agli Enti del territorio.

La Società si impegna ad offrire la possibilità di acquistare Energia Elettrica da *La Società* stessa, o da società del medesimo Gruppo, al prezzo (relativamente alla componente energia) di borsa senza alcun ricarico economico a tutte le famiglie e agli enti pubblici o no profit o attività commerciali o artigianali il cui contatore è installato all'interno dei Comuni di Vicchio e di Dicomano, e il cui contatore abbia potenza nominale sino a 6 kW. Analogamente per tutte le utenze, anche superiori a 6 kW, intestate ai comuni di Vicchio e Dicomano.

II) Offerta PPA (Power Purchase Agreement) alle imprese.

La Società si impegna ad offrire la possibilità di aderire ad un contratto di fornitura di energia elettrica pluriennale a prezzo fisso per la durata di 5 anni, a tutte le imprese con punto di fornitura nei due Comuni che lo richiedessero, indipendentemente dalla potenza nominale.

III) Valorizzazione della sentieristica (Sentiero Didattico dedicato alle energie rinnovabili) e realizzazione e manutenzione del Bivacco.

La Società si impegna, come già previsto nel Progetto Definitivo, a realizzare un percorso didattico dedicato alle energie rinnovabili mediante valorizzazione

della sentieristica, l'installazione di segnaletica e cartellonistica e con la costruzione di un nuovo bivacco, nel rispetto delle prescrizioni definite nella Conferenza di Servizi; oltre a ciò, *La Società* si impegna ad integrare le opere suddette con le indicazioni e con la fattiva collaborazione dell'Ufficio Tecnico dei due Comuni.

IV) Posa in opera della fibra ottica e fornitura del servizio di banda ultralarga.

La Società si impegna a realizzare, a proprie spese, la posa in opera della fibra ottica e a mettere a disposizione gratuitamente la medesima fibra ottica a operatori di telecomunicazione che possano offrire la fornitura del servizio di banda ultralarga per l'abitato di Corella (Dicomano), come da proposta emersa in fase di Inchiesta Pubblica e depositata agli atti del procedimento Autorizzatorio Unico Regionale quale ulteriore opera con le integrazioni progettuali del 30.12.2020.

V) Ripristini stradali.

La Società si impegna al rifacimento complessivo del manto stradale, ed opere connesse, nel tratto comunale della strada di Corella, a garanzia della piena funzionalità della stessa a valle della realizzazione dell'impianto eolico, essendo stato concordato che i ripristini stradali prescritti per la compatibilità ambientale del progetto - dati lo stato dei luoghi e l'uso previsto in fase di cantierizzazione - non possano avere carattere puntuale. Per le specifiche si veda l'allegato 2 alla presente convenzione.

Il cronoprogramma dei lavori sarà redatto nell'intento di evitare i lavori sulla strada di Corella dal 20 giugno al 15 settembre 2023 negli anni della cantierizzazione.

Qualora ciò non fosse possibile e risultasse necessario effettuare i lavori da ACC1 a ACC 12 nel periodo sopra indicato, la Società si rende disponibile a ristorare le strutture ricettive di Corella in misura pari alla metà del calo dei ricavi fiscalmente certificati fra il periodo oggetto dell'intervento e lo stesso periodo dell'anno precedente.

ART. 8

Cessione della Convenzione

i. In caso di alienazione/cessione in qualsiasi forma dell'impianto eolico, *La Società* si impegna a comunicare agli enti comunali preventivamente l'intenzione di cedere, a rendere noto e far assumere agli acquirenti/subentranti gli oneri di cui alla presente Convenzione, con l'obbligo fin da ora di inserire negli eventuali atti di trasferimento, tutti i contenuti della presente Convenzione.

ii. In detti atti di trasferimento dovrà essere riportata la seguente dizione:

"l'acquirente/subentrante dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con i Comuni di Dicomano e Vicchio in data _____ al n. _____ di repertorio, accettandone i relativi effetti formali, sostanziali, ed obbligandosi pertanto ad osservare dette norme ed inserire le clausole di convenzione in eventuali atti di trasferimento/cessione dell'impianto eolico, con le stesse modalità e procedure sopra esposte".

In mancanza la Società resta responsabile in solido.

ART. 9

Spese contrattuali e registrazione

- i.* Tutte le spese ed i costi inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 3 del D. M. 10 novembre 2011.
- ii.* Le Parti, ritengono le prestazioni previste dalla presente Convenzione sottoposte ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

ART. 10

Disposizioni finali

- i.* La presente Convenzione non potrà essere modificata in tutto o in parte salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- ii.* Le Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato la presente Convenzione a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.
- iii.* A tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso la propria sede indicata in epigrafe.
- iv.* L'eventuale nullità o annullabilità di uno o più clausole del presente contratto, non comporterà l'annullamento dello stesso, ma obbliga le Parti a modificare o integrare, in buona fede, le clausole stesse, nel rispetto della legge al fine di rendere possibile, in forma adeguata, legittima e compatibile, il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi che le Parti intendono perseguire con la sottoscrizione del presente contratto.

v. Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si richiamano le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

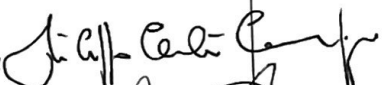
i. I Comuni di Dicomano e Vicchio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informano *La Società* che tratteranno i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione e delle attività connesse, nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 12

Foro competente

i. Per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione, comprese quelle riguardanti la sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze. La presente Convenzione è costituita fin qui da n. 20 (venti) fogli di carta legale.

Il Sindaco del Comune di Vicchio – Filippo Carlà Campa

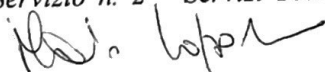


Il Sindaco del Comune di Dicomano – Stefano Passiatore



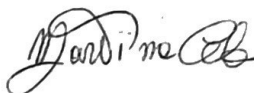
Il Responsabile del Servizio n. 2 – Servizi Tecnici del Comune di Vicchio -

Mario Lopomo



Il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Dicomano - Martina

Celoni



AGSM AIM S.p.A. – Marco Giusti

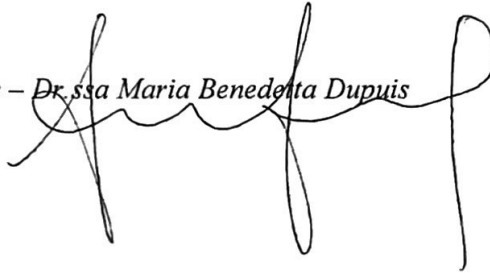


AUTENTICA DI FIRME

La sottoscritta, dott.ssa Maria Benedetta Dupuis, Segretario Generale del Comune di Vicchio, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l'ente ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000, IV comma, lett. c), su richiesta, e domiciliato per la carica presso il Comune di Vicchio, Via Garibaldi n. 1, che i signori sopracitati della cui identità sono certa, hanno alla mia presenza, sottoscritto il presente contratto, facendomi espressa richiesta che il presente documento venga conservato fra gli atti del Comune di Vicchio.

Comune di Vicchio, oggi 18 (diciotto) del mese di aprile dell'anno 2023 (duemilaventitre).

Il Segretario Comunale – Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dupuis', written over the printed name of the signatory.

ALLEGATO 2

INTERVENTI STRADA COMUNALE DI CORELLA

Si descrivono di seguito gli interventi da eseguirsi lungo la strada comunale di Corella nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.S. 67 "Tosco-Romagnola" e il cimitero di Corella per uno sviluppo pari a circa 3385m.

Gli interventi sono stati concordati il 29/11/2021 durante un sopralluogo congiunto tra il comune di Dicomano, rappresentato dai tecnici arch. Martina Celoni e il geom. Valter Bendoni, e AGSM AIM s.p.a., rappresentata da geom. Alberto Rizzi e ing. Marco Signorini.

Le lavorazioni previste comprendono il rifacimento del tappeto usura, previa fresatura dello strato esistente, la pulizia della cunetta laterale di raccolta acque esistente e il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo il tratto sopra individuato di 3385m.

Sono inoltre previsti interventi localizzati che saranno descritti nel seguito a partire dall'incrocio con la S.S. 76 "Tosco-Romagnola" e con senso di percorrenza verso il cimitero di Corella.

1. All'incirca nei primi 300m di strada comunale è previsto il ripristino e pulizia di n. 3 chiaviche di attraversamento esistenti la realizzazione di un nuovo attraversamento idraulico e la sostituzione di circa 50m di barriera di sicurezza metallica esistente;
2. All'incirca 500m dopo l'incrocio, e poco prima del ponticello sul fosso della Margolla, è prevista la messa in sicurezza, mediante rete paramassi o disaggio, dello sperone di roccia presente sul lato destro;
3. In prossimità dell'incrocio con la strada per Pruneta Alta, circa 750 m dopo l'incrocio con la S.S.67, è previsto il ripristino e pulizia di n. 2 chiaviche di attraversamento esistenti e il risanamento della piattaforma stradale su circa metà larghezza e per uno sviluppo di circa 50m;
4. All'incirca alla progressiva 1+350, in corrispondenza dell'intervento Acc. 4 individuato nell'elaborato progettuale TPP038, è prevista sul lato sinistro la sostituzione di circa 75m di barriera metallica di sicurezza esistente e il prolungamento verso sud con nuova barriera per ulteriori circa 100m, per un complessivo pari a circa 175m;
5. All'incirca alla progressiva 1+600, in corrispondenza dell'intervento Acc. 5 individuato nell'elaborato TPP038, è prevista sul lato sinistro la sostituzione di circa 100m di barriera metallica di sicurezza esistente e il prolungamento con nuova barriera per uno sviluppo complessivo pari a circa 280m;
6. All'incirca alla progressiva 1+840, dopo l'intervento Acc. 6 individuato nell'elaborato TPP038, è prevista sul lato sinistro la posa di un nuovo tratto di barriera di sicurezza metallica con uno sviluppo pari a circa 80m;
7. All'incirca alla progressiva 2+090, poco prima dell'intervento Acc. 7 individuato nell'elaborato TPP038, è previsto il risanamento della piattaforma stradale su circa metà larghezza e per uno sviluppo di circa 20m;
8. All'incirca alla progressiva 2+180, in corrispondenza dell'intervento Acc. 7 individuato nell'elaborato TPP038, è prevista la sostituzione di circa 55m della barriera di sicurezza metallica esistente;

9. All'incirca alla progressiva 2+280 è previsto il risanamento della piattaforma stradale su circa metà larghezza e per uno sviluppo di circa 50m;
10. All'incirca alla progressiva 2+450, in prossimità dell'intervento Acc. 8 individuato nell'elaborato TPP038, è prevista sul lato sinistro la sostituzione di circa 80m di barriera metallica di sicurezza esistente e il prolungamento con nuova barriera per circa 110m per complessivi 190m;
11. All'incirca alla progressiva 2+550, dopo l'intervento Acc. 8 individuato nell'elaborato TPP038, è previsto il risanamento della piattaforma stradale su tutta la larghezza e per uno sviluppo di circa 50m. E' inoltre prevista la posa su entrambi i lati di nuove barriere metalliche di sicurezza per uno sviluppo di 50m;
12. All'incirca alla progressiva 2+830, in prossimità dell'intervento Acc. 9 individuato nell'elaborato TPP038, è previsto il risanamento della piattaforma stradale su circa metà larghezza e per uno sviluppo di circa 50m;
13. All'incirca alla progressiva 3+385, in prossimità dell'intervento Acc. 10 individuato nell'elaborato TPP038, è previsto il risanamento della piattaforma stradale su circa metà larghezza e per uno sviluppo di circa 50m e la posa di nuova barriera di sicurezza metallica per uno sviluppo pari a circa 30m;